

## LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE

### Progetto di legge sull'emigrazione austriaca presentato il 21 ottobre 1913 dal Governo di Vienna alla Camera dei Deputati.

Il 21 ottobre 1913 il Governo di Vienna presentava alla Camera dei Deputati un progetto di legge sull'Emigrazione, che riportiamo qui sotto letteralmente tradotto dall'originale tedesco (*Gesetz betreffend die Auswanderung. Regierungsvorlage. 2027 der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des Abgeordnetenhauses. XXI Session 1913*).

La discussione parlamentare di questa legge non è stata peranco (1 dicembre 1913) esaurita. Le eventuali modificazioni che la Camera dei Deputati o quella dei Signori avessero ad apportare al progetto verranno segnalate e riferite nei prossimi numeri del Bollettino; e ci riserviamo per allora di riparlare più diffusamente pubblicando anche un breve studio storico-evolutivo che lumeggi i punti più salienti di questa importantissima legge.

Il presente progetto non è il primo presentato dal Governo all'approvazione parlamentare; già nel 1904 e, più tardi, nel 1908, furono avanzati due progetti su questo argomento, progetti che per diversi motivi non poterono essere convertiti in legge dello Stato.

Quello odierno si distingue dai due antecedenti per una evidente restrizione nella definizione del concetto di emigrante. Difatti mentre il progetto del 1908 dichiarava al § 1 emigranti le persone che dai regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'impero si recano in paese estero per guadagnarvi i mezzi di sussistenza « e gli altri membri della famiglia che accompagnano dette persone, o che le raggiungano all'estero », in quello ora presentato all'approvazione parlamentare fu omesso il secondo capoverso che si riferisce alle altre persone della famiglia dell'emigrato, riducendo in tal modo il concetto di emigrante a chi lascia

le provincie austriache per andare all'estero a guadagnarvi i mezzi di sussistenza.

E benchè il § 3 preveda il caso che un cittadino austriaco emigri assieme ai propri figli minorenni, pure questi, a rigor di termine, potrebbero venire esclusi dalla definizione di emigrante perchè non si guadagnano l'esistenza all'estero e non sono quindi compresi nel § 1 che definisce il concetto di « emigrante ».

La nostra legislazione in materia ha seguito un altro indirizzo; difatti mentre l'art. 6 della legge 31 gennaio 1901 dichiarava che: « Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto al di là del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale », l'art. 3 della legge 2 agosto 1913 specificava meglio questa definizione comprendendo nel concetto di emigrante la famiglia ed i parenti, anche i più lontani di grado, che accompagnino l'emigrante o lo raggiungano all'estero. « Agli effetti di questa legge (dice l'art. 3) sono considerati emigranti, anche se viaggiano in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 1901, n. 23 ».

Circa gli organi esecutivi chiamati ad applicare le disposizioni contenute nel progetto, troviamo alcuni dati nella *Relazione preliminare della Commissione economica parlamentare*, (*Vorbericht über die Grundlagen eines Auswanderungsgesetzes*). Gli organi esecutivi corrispondono press'a poco ai nostri; ma l'*Ufficio dell'Emigrazione*, che terrà il posto del nostro Commissariato, non dipenderà dal Ministero degli Esteri, sibbene da quello degli Interni. Ciò per speciali necessità dipendenti dalla costituzione austriaca che accentra in un Ministero comune austro-ungherese, oltre agli affari della guerra e della finanza comuni, anche quelli che si riferiscono all'estero.

(A. SANDONÀ).

## PROGETTO DI LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

### I.

#### Disposizioni Generali.

##### § 1. — Definizione dell'emigrante.

Emigranti secondo questa legge sono le persone che dai regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'Impero si recano in un paese posto fuori dei confini della monarchia austro-ungarica, per cercarvi il loro sostentamento.

##### § 2. — Limitazione all'emigrazione.

Le limitazioni all'emigrazione per i soggetti agli obblighi militari sono determinate dalla legge sulla prestazione del servizio militare e dalle norme esecutive emanate in base alla stessa.

Mediante ordinanze può venir proibita l'emigrazione per determinati paesi, se negli stessi sono esposti a serio pericolo la salute, la moralità o gli interessi economici degli emigranti.

##### § 3. — Emigrazione di minorenni.

Minorenni cittadini austriaci che non emigrino in compagnia del loro padre, hanno bisogno, se emigrano, del permesso dell'autorità pupillare. Questa disposizione non trova applicazione per minorenni sopra i 18 anni che emigrano negli Stati esteri europei; l'autorità pupillare può però impedire l'emigrazione a seconda delle circostanze, e specialmente se in vista dell'occupazione, sia da temersi un pericolo per la salute e per la moralità del minorenne.

##### § 4. — Passaporto per emigranti.

Ogni emigrante cittadino austriaco deve munirsi di un passaporto per il paese per il quale emigra.

Il passaporto per emigranti tiene il posto dei documenti prescritti al cittadino austriaco per viaggiare all'estero; su domanda dell'interessato o del suo legittimo rappresentante viene immediatamente staccato il passaporto, constatata che sia l'identità di colui che ne ha fatto domanda, qualora però all'emigrazione non si opponga un impedimento nè in relazione agli obblighi militari nè per altro motivo legale.

Più precise disposizioni sul rilascio del passaporto per emigranti, circa la sua forma ed il suo contenuto saranno fissate mediante ordinanza.

Con ordinanze può venire stabilito che l'obbligo imposto nel primo capoverso non sussista per l'emigrazione in singoli paesi europei op-

pure per determinate categorie di emigranti, eccezion fatta per le persone indicate nel § 62 capoverso I della legge militare.

§ 5. — Provvedimenti filantropici per emigranti.

Il Ministero dell'interno può concedere ad Associazioni e Società filantropiche il permesso di cooperare a una od anche più attività diverse, per le quali a sensi di questa legge sono richiesti un permesso o una concessione, se questa Società:

1° non entra in relazione con imprese che non sono legalmente autorizzate a spiegare la loro attività;

2° esplica un'attività di utilità pubblica nel senso di ostacolare emigrazioni illegali od economicamente incerte per gli emigranti, con l'avere cura della salute di questi, della loro moralità e dei loro interessi economici, con l'adoperarsi perchè mantengano relazioni con la patria e vi ritornino;

3° in base alle sue relazioni con gli uffici interni di collocamento faccia note, ancor prima dell'arruolamento e della conclusione del contratto di trasporto, ad ogni persona che deve venir arruolata o trasportata le corrispondenti occasioni di guadagno nell'interno.

La cooperazione è sottoposta alle stesse condizioni dell'attività; ulteriori condizioni possono venir poste all'atto della concessione del permesso.

Il permesso può sempre venir limitato o ritirato.

§ 6. — Servizio d'informazioni agli emigranti.

Informazioni sulle prospettive dell'emigrazione possono venir date solo col permesso del Ministero dell'interno.

Esenti dall'obbligo del permesso sono le informazioni necessarie per un arruolamento ammesso in base a questa legge e per mezzo delle quali vengono soltanto propalate notizie pubblicate ufficialmente oppure quelle che vengono solo occasionalmente impartite senza intenzione di guadagno.

Il permesso può sempre venir limitato o ritirato.

Uffici di mediazione del lavoro istituiti con leggi provinciali non hanno bisogno di tale permesso per l'adempimento degli obblighi loro imposti da questa legge.

## II.

### Arruolamento di emigranti.

§ 7. — Arruolamenti di coloni.

E proibito di arruolare coloni per un paese fuori della Monarchia austro-ungarica.

In via d'ordinanza può venir concesso l'arruolamento di un numero determinato di coloni per uno Stato europeo se nello stesso è

provveduto alla protezione dell'emigrante in riguardo igienico ed economico, e se il relativo Governo garantisce la protezione giuridica, la conservazione della nazionalità e della confessione religiosa come pure l'illimitato diritto dei cittadini austriaci al rimpatrio.

§ 8. — Arruolamento di operai per paesi extraeuropei.

È proibito di arruolare operai per un paese extraeuropeo.

Eccezioni a questo divieto possono venir concesse dal Ministero dell'interno per l'arruolamento di un determinato numero di persone, che vengano occupate esclusivamente nella propria azienda dell'arruolatore. Nella concessione devono venir prescritte le condizioni alle quali è permesso l'arruolamento. La concessione può sempre venir limitata o ritirata.

§ 9. — Arruolamento di operai per paesi europei.

L'arruolare operai per aziende agricole, per miniere, per ferriere, per fabbriche di mattoni, imprese di costruzione, lavori di sterro o per altre aziende industriali o professionali specificate in via di ordinanza per un paese europeo fuori della Monarchia austro-ungarica è permesso solo in base ad una concessione (concessione di arruolamento).

§ 10. — Conferimento delle concessioni di arruolamento.

La concessione di arruolamento può venir conferita:

a) a persone che possono liberamente disporre delle proprie sostanze, che hanno il loro domicilio all'interno e diano bastanti garanzie di sicurezza per quanto riguarda l'esercizio della chiesta autorizzazione;

b) a uffici pubblici di mediazione del lavoro, ad Associazioni e Società della specie indicate nel § 5, alle condizioni dallo stesso specificate;

c) a datori di lavoro, che hanno il loro domicilio all'estero, però con la limitazione all'arruolamento per il proprio bisogno;

d) ad Associazioni di datori di lavoro esteri coll'imposizione di speciali condizioni e con la limitazione all'arruolamento per il bisogno dei loro membri e dei membri delle corporazioni ad esse appartenenti.

Gli aspiranti nominati al punto b), c), d), devono nominare un procuratore che possieda i requisiti del punto a).

Agli aspiranti nominati al punto d) che vogliono arruolare operai in parecchi distretti politici, può venir concessa la nomina di più procuratori.

I procuratori dei possessori di concessioni di arruolamento secondo i punti c) e d) devono essere autorizzati a rappresentare con procura generale illimitata il loro mandante di fronte alle autorità ed alle parti in tutte le vertenze relative all'arruolamento.

Ai procuratori di una associazione di datori di lavoro esteri è proibito di accettare durante la durata del loro mandato una nuova

procura di arruolamento da un'altra associazione estera di datori di lavoro.

§ 11. — Rifiuto della concessione di arruolamento.

La concessione di arruolamento non può venir concessa:

- a) ad impiegati e ad altri dipendenti dello Stato, di una provincia, di un distretto, di un comune o di una ferrovia; ai membri di un corpo rappresentativo costituzionale, di una rappresentanza distrettuale o comunale, a sacerdoti, maestri, avvocati, notai, medici;
- b) ad albergatori ed osti, ai loro affittuari o sostituti come pure ai loro congiunti che con essi vivono nella stessa famiglia;
- c) a persone, che si occupano del trasporto degli emigranti o che sono in relazione di affari con tali persone, ad eccezione di associazioni o società della specie indicata al § 5;
- d) ai capi-uomini ed accordanti (capi-squadra, sorveglianti, mastri mattonai, capi-lavoranti), neppure se di fronte al datore di lavoro compariscano come imprenditori indipendenti.

Le persone nominate ai punti a), b), c) non possono venir nominate mandatari (§ 10).

§ 12. — Estensione e durata della concessione di arruolamento.

La concessione d'arruolamento nei casi previsti dal § 10 punto a), b), c) viene impartita dalle autorità politiche provinciali, nei casi previsti dal § 10 punto a) dal Ministero dell'interno per la durata massima di 3 anni e può sempre venir limitata o ritirata. Nella concessione devono venir indicati i distretti politici, nei quali l'arruolamento può aver luogo, le categorie di operai da arruolarsi ed i paesi, per i quali possono venir arruolati operai.

L'autorità che conferisce la concessione di arruolamento rilascia al proprietario della concessione od al suo procuratore una legittimazione corrispondente al contenuto della concessione.

Contemporaneamente l'autorità ne informa gli uffici pubblici di mediazione del lavoro eventualmente esistenti per i relativi distretti, perchè rendano note le equivalenti occasioni di guadagno all'interno.

§ 13. — Cauzione.

La concessione di arruolamento viene impartita soltanto verso il deposito di una cauzione, il cui ammontare è da fissarsi dall'autorità che dà la concessione secondo l'estensione della presunta attività di arruolamento nell'importo da 2500-5000 corone.

L'autorità che dà la concessione può in ogni tempo disporre un aumento della deposta cauzione fino all'importo massimo surriferito.

La cauzione garantisce per tutti gli impegni che derivano al possessore della concessione di fronte all'arruolato per il fatto dell'arruolamento, inoltre per eventuali multe e spese.

A richiesta dell'autorità concedente il possessore di una concessione di arruolamento deve in caso di detrazioni completare la cauzione entro 14 giorni dall'avviso avutone.

La cauzione viene restituita tre anni dopo l'avvenuta estinzione della concessione di arruolamento.

Riguardo al deposito ed alla restituzione della cauzione saranno emanate ulteriori disposizioni mediante ordinanza.

§ 14. — Obbligo dell'arruolatore di legittimarsi.

Il possessore della concessione di arruolamento (procuratore) quando esplica la sua attività deve portare con sé la legittimazione (§ 12) e presentarla in ogni tempo a richiesta dell'autorità.

§ 15. — Attività personale.

L'arruolamento è concesso solo al possessore della concessione di arruolamento e, se in base al § 10 è nominato un procuratore, soltanto a questo.

L'impiego di altre persone intermedie (agenti e simili) è vietato.

§ 16. — Determinazione del « datore di lavoro ».

Operai possono venir arruolati solo in base ad incarichi scritti di singoli ed esattamente determinati datori di lavoro o per il proprio fabbisogno del possessore della concessione di arruolamento.

§ 17. — Contratto di lavoro.

Il possessore della concessione di arruolamento (procuratore) deve concludere, in nome del datore di lavoro, con ogni operaio arruolato all'interno un contratto di lavoro scritto, da estendersi nella lingua dell'operaio ed in quella del padrone e consegnare all'arruolato una copia dello stesso.

Il Ministero dell'interno può pretendere dal possessore di una concessione di arruolamento (procuratore) la presentazione delle condizioni previste dal contratto.

§ 18. — Contenuto del contratto di lavoro.

Il contratto di lavoro deve contenere la dichiarazione che allo stesso vanno applicate le disposizioni del diritto austriaco e specificare:

il nome ed il luogo di dimora del datore di lavoro, del possessore della concessione di arruolamento come pure dell'eventuale procuratore nominato;

il nome, il luogo di dimora e l'anno di nascita dell'operaio;

il luogo di lavoro (l'officina), la specie di occupazione;

il salario fissato in denaro ed in natura ed i termini di paga; le giornate libere;

l'accordo circa chi deve sostenere le spese di viaggio di andata e ritorno come pure l'esplicita dichiarazione se fu dato un anticipo per il viaggio, ed in caso affermativo il suo ammontare.

I contratti di lavoro per operai maschi devono contenere la disposizione, che all'operaio per l'adempimento dell'eventuale obbligo alla visita militare venga concesso (senza una trattenuta che oltrepassi il salario giornaliero ordinario locale) il tempo necessario fino

alla durata di 3 giorni per il viaggio di andata e ritorno alla Commissione di leva od alla i. e r. autorità consolare.

In via d'ordinanza può venir disposto che il contratto di lavoro abbia a contenere ancora ulteriori dati.

§ 19. — Contenuto del contratto di lavoro per operai agricoli.

I contratti di lavoro con operai agricoli oltre a quanto è prescritto nel § 18 devono ancora contenere dati precisi:

sulla durata del lavoro, calcolata secondo il calendario, eventualmente sul termine di disdetta;

sulle premesse, in base alle quali il contratto di lavoro può venir sciolto unilateralmente dal padrone o dall'operaio;

sui lavori da eseguirsi a cottimo;

sull'orario massimo giornaliero e sul pagamento speciale di ore in più;

sulle pause giornaliere da concedersi durante il tempo del lavoro;

sul modo in cui deve avvenire la resa dei conti;

se dal salario sia da trattenersi una cauzione; in caso affermativo si dovrà indicarne l'ammontare e specificatamente per quale scopo serva e come ne avverrà il deposito o la restituzione;

su eventuali trattenute del salario e contrattuali rifusioni di danni.

§ 20. — Prescrizioni speciali relative al contratto di lavoro.

In via d'ordinanza può venir disposto:

a) che le prescrizioni del § 10 abbiano ad aver applicazione anche per contratti con operai di altre categorie;

b) che determinate categorie di contratti di lavoro debbano venir concluse soltanto usando moduli ufficiali;

c) che il possessore della concessione di arruolamento (procuratore) debba conservare una copia di ogni contratto di lavoro concluso.

§ 21. — Disposizioni contrattuali invalide.

Invalide sono disposizioni contrattuali con le quali:

a) l'operaio rinuncia ad adire l'ordinaria via civile in caso di controversie derivanti dal contratto di lavoro;

b) l'operaio debba prestare una cauzione il cui ammontare superi il salario di un mese;

c) l'operaio sia posto in una condizione inferiore a quella prevista dalle leggi del paese di immigrazione per quanto riguarda lo scioglimento unilaterale del contratto di lavoro.

Il possessore della concessione di arruolamento (procuratore) deve far sì che disposizioni di questa specie non vengano assunte nel contratto di lavoro.

§ 22. — Convenzioni proibite fra l'arruolatore e l'operaio.

Al possessore di una concessione di arruolamento (procuratore) è vietato:

a) di concludere sia direttamente che per mezzo di una terza persona affari di compera, di cambio o di credito di qualunque specie con un operaio, col quale sia in trattative d'arruolamento o che fu già da lui arruolato, ma che non ha ancora incominciato il lavoro, oppure con un membro della sua famiglia;

b) di prestare garanzia per un tal operaio o per un membro della sua famiglia;

c) di accettare da un tale operaio o dal suo rappresentante legale una procura per la resa dei conti col padrone o per la presa in consegna del salario oppure della cauzione.

§ 23. — Garanzia dell'arruolatore in caso di mancato adempimento del contratto di lavoro.

Se il contratto di lavoro non viene mantenuto in qualche punto essenziale dal datore di lavoro nello stesso nominato, il possessore della concessione di arruolamento è garante verso l'arruolato, impregiudicate restando le sue pretese verso il datore di lavoro, per le spese di andata e ritorno compreso il vitto necessario fino all'importo di 100 corone, semprechè nella mediazione fra padrone ed operaio detto possessore (o il suo procuratore) non sia incorso in colpa.

§ 24. — Tariffa delle competenze.

Il possessore della concessione di arruolamento (procuratore) può riscuotere dall'operaio soltanto quelle competenze, la cui specie ed ammontare appariscano da una tariffa approvata dall'autorità politica provinciale.

§ 25. — Tenitura di libri relativa agli arruolamenti.

Il possessore della concessione di arruolamento (procuratore) deve tener dei registri, dai quali risulti evidente ogni arruolamento e gli affari allo stesso relativi. Tutte le registrazioni devono avere un richiamo alla relativa corrispondenza. I registri e la corrispondenza devono essere conservati per 5 anni dal giorno dell'ultima registrazione.

Il possessore della concessione di arruolamento (procuratore) deve fornire all'autorità dati statistici sull'arruolamento e sugli affari allo stesso inerenti.

Ulteriori prescrizioni sulla tenitura e sui dati statistici da fornirsi verranno emanate in via d'ordinanza.

§ 26. — Uffici pubblici di mediazione del lavoro.

L'esercizio di uffici di mediazione del lavoro istituiti in base ad una legge provinciale non va soggetto alle disposizioni dei §§ 9 fino a 25, quando risulti dallo statuto che si tien conto delle prescrizioni dei §§ 15 capoverso 2, 16 fino 19, 21 e 25 di questa legge e i re-

lativi Uffici di mediazione curino le notificazioni previste dal § 12 capoverso 4.

Alle stesse condizioni può venir fissata in via di ordinanza la stessa eccezione anche per altri pubblici uffici di mediazione.

### III.

#### Trasporto di emigranti.

§ 27. — Viaggiatori di coperta.

I §§ 27 fino al 56 trovano applicazione soltanto per quegli emigranti che dall'interno, per un porto di mare nazionale od estero, si recano in un paese extraeuropeo viaggiando in coperta od in una classe del bastimento a questa equiparata in seguito ad un'ordinanza.

Persone che dall'interno per un porto di mare nazionale od estero si recano in un paese extraeuropeo viaggiando in coperta od in una classe del bastimento a questa equiparata in forza di un'ordinanza, sono da considerarsi come emigranti, a meno che dalle circostanze non risulti chiaramente che essi si recano colà per altro scopo diverso da quello accennato nel § 1.

§ 28. — Eccezione per il trasporto in determinati paesi.

In via di ordinanza può venir disposto che i §§ 29 fino a 56 in tutto od in parte non trovino applicazione all'emigrazione per un determinato paese, che non abbia alcuna importanza come paese di immigrazione.

§ 29. Patente di vettore.

Il trasporto di emigranti in coperta od in una classe del bastimento in seguito ad ordinanza a questa equiparata in un paese extraeuropeo può venir esercitato soltanto in base ad una licenza (patente di vettore) concessa dal Ministero dell'interno.

Una tale licenza può venir concessa soltanto ad aspiranti, che dispongano di navi atte al mare, corrispondentemente arredate ed equipaggiate.

§ 30. — Concessione della patente di vettore.

La patente di vettore può venir concessa:

1° ad armatori, società armatrici, agenti e sensali marittimi dell'interno;

2° ad armatori, società armatrici, agenti e sensali marittimi esteri, se essi:

a) nominano a loro procuratore un cittadino austriaco domiciliato nel territorio in cui andrà in vigore questa legge, il quale li rappresenti con illimitata procura di fronte alle autorità ed alle parti per quanto riguarda l'esercizio concessionato e sia responsabile per l'osservanza delle prescrizioni relative a questo esercizio e

b) si assoggettino alla legge austriaca ed ai tribunali austriaci per tutte le controversie di diritto derivanti dall'esercizio concessionato e si dichiarino pronti ad assumere tutti gli obblighi che da questa legge e dalle ordinanze, in base alla stessa emanate, derivino al vettore.

Le Società di navigazione estere, per le quali trova applicazione l'ordinanza imperiale del 29 novembre 1865, B. L. I. N. 127, possono ottenere la patente di vettore solo se sono state ammesse nel senso di questa ordinanza all'esercizio nell'interno o se nominano a loro procuratore un membro della loro rappresentanza interna.

Società estere a garanzia limitata devono aver ottenuto l'iscrizione di una filiale per l'interno nel registro di commercio e nominare procuratore un membro della loro rappresentanza interna.

Il procuratore ha bisogno dell'approvazione del Ministero dell'Interno, che può venir sempre ritirata. Egli ha i diritti e gli obblighi che in base a questa legge vigono per il vettore, in quanto non sieno state prese disposizioni speciali.

Per la concessione di patenti di vettori sono in prima linea da prendersi in considerazione imprenditori dell'interno e quelli che esercitano il trasporto da un porto dell'interno.

§ 31. — Rifiuto della patente di vettore.

La patente di vettore non può venir concessa:

- a) a persone che si occupano dell'arruolamento di emigranti o sono in relazione di affari con tali persone;
- b) a persone delle quali si può supporre che aspirano alla patente di vettore allo scopo di colonizzare tratti di terreno.

Tali persone non possono venir nominate nè procuratori nè rappresentanti.

§ 32. — Durata della patente di vettore.

La patente di vettore viene concessa per un anno e può ad ogni tempo venir ritirata dal Ministero dell'interno.

§ 33. — Cauzione.

La patente di vettore viene concessa soltanto verso il deposito di una cauzione, il cui ammontare è da fissarsi dal Ministero dell'Interno in un importo minimo di almeno 100,000 corone.

L'approvazione del procuratore (§ 30, capoverso 2, lett. a) viene concessa solo verso il deposito di una cauzione, il cui ammontare è da fissarsi dal Ministero dell'Interno in un importo minimo di almeno 50,000 corone.

La cauzione del vettore sta a garanzia di tutti gli obblighi che a lui derivano dall'esercizio concessionato, ed inoltre delle multe e delle spese. La cauzione del procuratore garantisce per tutti gli obblighi che gli derivano dalla sua attività, per le multe che gli vengono inflitte e per le spese ad esse connesse.

Il vettore ed il procuratore devono in caso di diminuzione della cauzione, a richiesta del Ministero dell'Interno, reintegrarla entro quattordici giorni dall'avviso avutone.

La cauzione viene restituita 3 anni dopo avvenuta l'estinzione della patente di vettore rispettivamente della procura.

Per il deposito e la restituzione della cauzione verranno prese ulteriori disposizioni in via di ordinanza.

Per la concessione della patente il vettore deve ogni volta versare un importo di 1000 corone.

#### § 34. — Agenzie.

Il vettore può fare i suoi affari anche fuori della sede della sua impresa a mezzo di apposite agenzie.

Per aprire un'agenzia è necessaria l'approvazione del Ministero dell'Interno. Questa può essere concessa solo per luoghi, nei quali risiede un'autorità politica distrettuale od un'autorità statale di polizia di confine (espositura). L'approvazione è impartita per un anno e può in ogni tempo venir ritirata.

Per la direzione degli affari nell'agenzia deve venir nominato un rappresentante del vettore e si deve partecipare il nome al Ministero dell'Interno con la notificazione dell'estensione della procura rilasciata. Il Ministero dell'Interno può chiedere sempre l'allontanamento del rappresentante.

Per la concessione di un'agenzia il vettore deve ogni volta versare un importo di 100 corone.

#### § 35. — Rappresentanza del vettore.

A rappresentanti di un vettore possono venir scelte soltanto persone *sui juris* e tali che diano sicuro affidamento per gli affari che loro competono.

Le persone indicate dal § 11, capoverso 1, punto a) e b) non possono venir nominate rappresentanti di vettori.

Il rappresentante del vettore deve venir assunto con paga fissa, senza riguardo al numero degli emigranti trasportati in seguito alla sua mediazione. Gli è vietato di concludere per proprio conto e senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno a favore di un altro vettore affari che hanno relazione con un esercizio soggetto a concessione in base al § 29. Egli non può esplicitare la sua attività andando da un luogo all'altro.

#### § 36. — Uffici di viaggi.

Agli uffici di viaggi non può venir più concessa l'autorizzazione di distribuire biglietti per la coperta o per una classe di bastimento a questa equiparata in via di ordinanza. Uffici di viaggio già esistenti, che hanno una tale autorizzazione, la mantengono, in quanto questa legge non disponga diversamente; l'autorizzazione deve però venir ritirata se il proprietario dell'ufficio di viaggi s'è reso colpevole di una azione punibile in base a questa legge.

§ 37. — Obbligo della cauzione per uffici di viaggio.

I possessori di concessioni per l'esercizio di un ufficio di viaggi, che hanno l'autorizzazione indicata nel § 36, devono prestare una cauzione, il cui ammontare sarà fissato dall'autorità politica provinciale in base all'attività da essi spiegata nel trasporto di emigranti in un importo da 2500 a 10,000 corone. Fino a quest'importo massimo l'autorità politica provinciale può sempre disporre un aumento della cauzione.

La cauzione garantisce per gli impegni del concessionario derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione indicata nel § 36, per le multe e spese.

La cauzione dovrà essere, a richiesta dell'autorità politica provinciale, reintegrata dal possessore della concessione, ogni qual volta abbia subito diminuzione.

Se il possessore della concessione non risponde all'invito di prestare, aumentare o completare la cauzione entro 14 giorni dall'avviso avutone, l'autorità politica provinciale può ritirargli l'autorizzazione prevista al § 36.

La cauzione viene restituita 3 anni dopo l'estinzione dell'autorizzazione (§ 36).

Per il deposito e la restituzione della cauzione verranno prese ulteriori disposizioni in via di ordinanza.

Il possessore della concessione per l'esercizio del diritto previsto dal § 36 deve ogni anno versare fino al 15 marzo un importo, che va commisurato in 100 corone per ogni vettore, alla cui impresa soggetta a concessione egli abbia preso parte nell'antecedente anno.

§ 38. — Divieto di trasporto.

E vietato il trasporto di emigranti cittadini austriaci:

- a) che non possono legittimarsi con un valido passaporto (§ 4) per il paese verso il quale emigrano;
- b) di età inferiore ai 16 anni se non sono accompagnati da persone fidate;
- c) se le leggi del paese di immigrazione ne vietano l'accesso;
- d) qualora uno Stato estero o una corporazione od istituzione estera, sia direttamente che indirettamente, prometta o sostenga, in tutto od in parte, il pagamento, l'anticipazione o la rifusione delle spese di trasporto.

Eccezioni al divieto indicato alla lettera d) possono venir concesse dal Ministero dell'Interno riguardo al pagamento o alla rifusione delle spese di trasporto nei casi del § 8, capoverso 2.

§ 39. — Contratto di trasporto.

Il vettore può trasportare emigranti solo in base ad un contratto scritto (biglietto di porto).

Il contratto deve corrispondere al modulo, che verrà fissato in via di ordinanza, ed ha in modo speciale da contenere:

a) l'obbligo del vettore di trasportare l'emigrante col suo bagaglio con la nave nominata nel biglietto d'imbarco al porto di destinazione, eventualmente già dalla stazione di convegno o fino al luogo di destinazione e di provvedere durante il viaggio per mare al suo mantenimento ed alla cura medica;

b) il prezzo del nolo.

L'ulteriore contenuto del biglietto di passaggio verrà fissato in via di ordinanza. Al vettore può in modo speciale venir prescritto di dichiarare nel biglietto di passaggio di assoggettarsi al giudizio arbitrale dell'i. e r. funzionario consolare competente per il rispettivo luogo per le controversie derivanti dal contratto di trasporto o per gli obblighi che gli incombono in base a questa legge, se anche l'emigrante si assoggetta con una dichiarazione scritta a questo giudizio arbitrale.

Il biglietto di passaggio deve venir consegnato all'emigrante subito dopo il pagamento del prezzo del nolo, al più tardi però all'atto in cui parte dal luogo di sua dimora per recarsi al porto d'imbarco.

§ 40. — Biglietti di passaggio di imprese di navigazione non autorizzate.

La compera, la vendita o l'uso di biglietti di passaggio di imprese, che non posseggono la patente di vettore (§ 29), come pure di assegni su tali biglietti, sono vietati.

Tali biglietti di passaggio ed assegni, dovunque vengano trovati, sono da dichiararsi scaduti. Il venditore di biglietti di passaggio o di assegni proibiti è obbligato alla rifusione dei danni sofferti dal compratore.

§ 41. — Tariffa di trasporto.

Le tariffe per le prestazioni del vettore indicate nel § 39 devono venir comunicate, al più tardi 14 giorni prima che entrino in vigore, al Ministero dell'Interno.

Una modificazione delle tariffe può venir ordinata entro 14 giorni, se le stesse sembrano tali da render possibile uno sfruttamento della situazione in cui si trova l'emigrante oppure da costituire un dannoso eccitamento all'emigrazione in genere o per un determinato paese.

Prima di imporre una tale modificazione verrà interrogato il vettore.

Le tariffe, chiaramente impresse, devono venir affisse in un posto visibile nei locali d'ufficio dei vettori, dei loro rappresentanti e dei possessori di una autorizzazione in base al § 36.

La riscossione di prezzi di trasporto più alti di quelli fissati dalle tariffe è proibita. Il detentore del biglietto di passaggio può pretendere la restituzione del triplo dell'importo da lui pagato in più.

§ 42. — Restituzione del prezzo di trasporto.

Se un emigrante in caso di malattia o per un altro inevitabile motivo è impedito dall'intraprendere o continuare il viaggio oppure prima del principio o durante il viaggio muore, egli od i suoi eredi possono pretendere la restituzione del prezzo di trasporto per la parte del viaggio non compiuta.

La stessa domanda per la loro persona possono accampare membri di famiglia di colui che non è più in grado di emigrare o di chi muore, se questo impedimento o l'avvenuto decesso costituisca per gli stessi un motivo importante per rinunciare al viaggio o per non continuarlo.

Se l'emigrante prima di intraprendere il viaggio o durante lo stesso recede, per altri motivi, dal contratto di trasporto può chiedere la restituzione della metà del prezzo di trasporto per il tratto di via non compiuto.

§ 43. — Mantenimento dell'emigrante prima della partenza e dopo l'arrivo.

Il vettore deve provvedere al vitto ed all'alloggio dell'emigrante nel porto di imbarco, a sua richiesta, per 14 giorni prima del giorno della partenza fissato nel contratto di trasporto. L'ammontare del compenso in danaro, che per tale prestazione può esser preteso, è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno.

Dal mezzogiorno che precede quello in base al contratto fissato per la partenza fino all'imbarco il vettore deve alloggiare e mantenere gratuitamente l'emigrante nel porto di imbarco o nella stazione di convegno.

L'emigrante può pretendere di venir accolto a bordo già nel giorno precedente a quello fissato nel contratto per la partenza e di venir gratuitamente alloggiato e mantenuto dal vettore ancora per 48 ore dopo l'arrivo nel porto di sbarco. Ciò ha luogo a bordo se le leggi del paese di immigrazione lo permettono e se il piroscafo non continua prima il suo viaggio.

§ 44. — Diritti dell'emigrante in caso di ritardo o di sospensione del viaggio o della continuazione del viaggio.

Se la partenza dalla stazione di convegno o dal porto d'imbarco vien ritardata senza colpa dell'emigrante, egli può, per la durata del ritardo, pretendere o vitto ed alloggio gratuito o un indennizzo giornaliero, che verrà fissato in via di ordinanza.

Se il ritardo supera una settimana, l'emigrante ha il diritto di recedere dal contratto e, restando impregiudicate eventuali domande di indennizzo, di pretendere la restituzione del prezzo di trasporto come pure la rifusione delle spese di andata e ritorno compreso il necessario sostentamento.

Se il piroscafo rinuncia a continuare il viaggio o lo interrompe o

se il piroscafo, in luogo di continuare il viaggio come si era obbligato il vettore, prolunga la sua permanenza nel porto di sbarco. il vettore è obbligato a fornire all'emigrante fino alla continuazione del viaggio vitto ed alloggio gratuito oppure a pagargli un'indennità, che verrà fissata in via di ordinanza; inoltre egli deve provvedere a che l'emigrante ed il suo bagaglio vengano al più presto trasportati gratuitamente al luogo di destinazione.

§ 45. — Diritti dell'emigrante in caso di reiezione dallo Stato di immigrazione.

Se il vettore ha trasportato un emigrante che in base alle leggi di immigrazione del paese di destinazione non può venir accolto, egli deve al più presto restituirlo gratuitamente al luogo dell'ultima sua dimora e sopportare le spese di vitto durante il viaggio.

§ 46. — Disposizioni contrattuali nulle.

Il vettore non può stipulare con l'emigrante degli accordi, in forza dei quali quest'ultimo abbia a versare in tutto od in parte il prezzo del nolo nel paese di immigrazione o pagarlo con prestazioni personali, oppure che limitino nel paese di destinazione la libertà di movimento o di lavoro dell'emigrante o che a danno dell'emigrante si scostino dalle prescrizioni dei §§ 41, capoverso 4, e 42 fino a 45.

Accordi di questa specie sono nulli.

§ 47. — Personale degli uffici di trasporto.

Il vettore, il suo rappresentante (§ 35) ed il proprietario di una autorizzazione in base al § 36 non possono, nell'esercizio relativo al trasporto di emigranti, nè valersi della cooperazione di intermediari (agenti e simili) nè occupare impiegati fuori dei locali d'ufficio.

L'autorità politica provinciale può però concedere loro il permesso, limitato ad un determinato periodo di tempo e sempre revocabile, di valersi in luoghi determinati fuori dei locali d'ufficio di dipendenti per accogliere ed inoltrare gli emigranti. Questi dipendenti devono portare nell'esercizio delle loro funzioni dei distintivi chiaramente visibili ed essere forniti di una legittimazione ufficiale che devono sempre portare con sé.

Negli esercizi indicati nel primo capoverso possono venir occupate soltanto persone che hanno un salario fisso senza riguardo al numero degli emigranti trasportati in seguito anche all'attività dagli stessi spiegata.

§ 48. — Operazioni vietate al vettore.

Al vettore, al suo rappresentante (§ 35) ed al proprietario di una autorizzazione in base al § 36 è proibito:

a) di accogliere nei loro avvisi relativi al trasporto di emigranti altri dati che non sieno l'indicazione del vettore e dei suoi uffici, l'ordine delle partenze delle singole linee, le caratteristiche dei piroscafi e

le condizioni di trasporto, così pure di spedire senz'esserne stati richiesti tali avvisi ad altro scopo che non sia quello della pubblicazione;

b) di entrare in trattative di affari in questioni di emigrazione con una persona senza precedente richiesta o domanda; di farle, non richiesti, comunicazioni circa occasioni di trasporto; di assegnare a terzi che abbiano svolto, pure non richiesti, una simile attività, denaro o valori, oppure di svolgere a proprio profitto questa medesima attività; di assegnare per una simile azione da terzi senza loro incarico, posticipatamente denaro o valori o di usufruire di questa attività;

c) di fare direttamente o per mezzo di una terza persona affari di compera, cambio o credito di qualunque specie con un emigrante o con uno dei membri della sua famiglia.

§ 49. — Operazioni vietate agli uffici di viaggio (*Reisebureaux*).

Al possessore di una autorizzazione in base al § 36 è vietato:

a) di vendere biglietti di passaggio per vettori che non hanno la patente di vettore in base al § 29, di cooperare direttamente od indirettamente alla preparazione, mediazione o conclusione di contratti di trasporto con tali vettori;

b) di vendere biglietti di passaggio a persone, il cui trasporto è proibito in base al § 38;

c) di esercitare la loro attività per mezzo di affittuari o rappresentanti.

§ 50. — Elenco del personale, dati statistici.

Il vettore ed il possessore di un'autorizzazione in base al § 36 devono presentare al Ministero dell'Interno un elenco del personale che è occupato nella sede dell'impresa o nelle agenzie (§ 34) per gli affari relativi al trasporto di emigranti.

Nell'elenco devono venir specificate le mansioni di ogni impiegato; ogni cambiamento nel ruolo di questi impiegati o nelle loro stabili mansioni deve venire notificato entro 8 giorni.

Il Ministero dell'Interno può sempre pretendere la rimozione di un impiegato dall'esercizio indicato al capoverso primo.

I vettori devono fornire all'autorità ragguagli sugli emigranti da loro trasportati. Disposizioni sulla forma ed il contenuto di questi ragguagli come pure sul tempo della loro presentazione verranno prese in via di ordinanza.

§ 51. — Contabilità circa gli affari di trasporto.

Il vettore, il suo rappresentante ed il possessore di una autorizzazione in base al § 36 devono tener dei libri, dai quali si possa completamente desumere i loro affari relativi al trasporto di emigranti. Ogni registrazione deve avere un richiamo alla relativa corrispondenza. I libri e la corrispondenza devono venire conservati per 5 anni dal giorno dell'ultima registrazione.

L'autorità può sempre esaminare l'andamento degli affari delle persone nominate nel capoverso primo, consultare i libri e la corrispondenza d'affari e trarne degli appunti.

Ulteriori norme sulla gestione degli affari di dette persone e sulla loro sorveglianza verranno emanate in via di ordinanza.

§ 52. — Navi per emigranti.

Il vettore deve provvedere a che ogni nave colla quale vengono trasportati emigranti sia atta a tenere il mare per il viaggio previsto e convenientemente arredata ed equipaggiata.

Le navi con le quali vengono trasportati gli emigranti devono uniformarsi alle norme in vigore sull'ammissione all'esercizio di navi mercantili, sulle misure di sicurezza e sul servizio a bordo, nonché ai regolamenti sanitari.

In via di ordinanza possono venir emanate in argomento norme più ampie.

Premessa la reciprocità si può decampare dall'applicazione delle norme che valgono per le navi dell'interno alle navi estere, che trasportano emigranti, quando le norme dello Stato di pertinenza di queste navi sieno riconosciute equivalenti alle disposizioni dell'interno.

§ 53. — Visita medica degli emigranti.

Prima dell'imbarco gli emigranti devono venir sottoposti ad una visita medica. Si deve rifiutare l'imbarco, se in base ai risultati della visita medica:

a) venisse constatato un pericolo per la vita del viaggiatore stesso o per la salute dei compagni di viaggio;

b) all'emigrante venisse rifiutato in base alle norme colà vigenti l'accesso al paese di immigrazione (§ 38, lett. c).

Il bagaglio dell'emigrante deve, in caso di bisogno, venir disinfettato.

§ 54. — Personale d'ispezione viaggiante (*Begleitpersonen*).

A richiesta del Ministero dell'interno il vettore è obbligato ad accogliere su ogni nave che trasporta più di 50 emigranti o rimpatrianti di cittadinanza austriaca, un commissario austriaco di emigrazione, che ha l'obbligo di sorvegliare l'adempimento delle prescrizioni contenute in questa legge e nelle ordinanze esecutive.

A richiesta del Ministero dell'interno devono pure venire accolti:

a) un sacerdote (*eine Person geistlichen Standes*) per l'esercizio della cura d'anime durante il viaggio per mare;

b) una persona di fiducia di sesso femminile per la protezione e la sorveglianza di donne e ragazze che viaggiano sole; la nomina della persona di fiducia avviene in base a proposte di associazioni e società della specie indicata al § 5 come pure delle esistenti corporazioni dell'interno per combattere la tratta delle bianche;

c) un membro del Consiglio dell'emigrazione per assumere informazioni in affari di emigrazioni.

Il vettore deve trasportare e mantenere gratuitamente come passeggeri di prima classe il commissario di emigrazione e le persone indicate sub-a) fino c) durante il viaggio di andata e ritorno.

Per l'attività del commissario di emigrazione il vettore ha da versare alla cassa dello Stato e per l'attività delle persone indicate sub-a) e b) a queste personalmente un compenso; l'ammontare del compenso verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Se la nave non fa ritorno immediatamente al porto di partenza, il vettore deve sostenere le spese per il rimpatrio del commissario di emigrazione e delle persone sub-a) fino c).

§ 55. — Rimpatrio di persone prive di mezzi.

Il vettore deve restituire in un porto dell'interno a metà prezzo i cittadini austriaci privi di mezzi che per un qualche motivo vengano rimpatriati da una i. e r. autorità consolare, in quanto che il loro numero in un semestre non oltrepassi il decimo degli emigranti di sudditanza austriaca da lui nel precedente semestre trasportati nel relativo paese.

In via di ordinanza verrà stabilito in qual maniera vettori, i cui piroscafi nel ritorno non tocchino porti nazionali, abbiano a corrispondere agli obblighi indicati nel primo capoverso.

§ 56. — Tasse per il trasporto di emigranti austriaci.

Il vettore deve versare per ogni emigrante di cittadinanza austriaca che trasporta una tassa di 10 corone per ogni biglietto di passaggio intero, di 5 corone per ogni mezzo biglietto e di 2 corone per ogni quarto di biglietto. Le modalità del versamento di questa tassa verranno regolate in via di ordinanza.

§ 57. — Trasporto di emigranti per mare o per terra in un paese europeo.

Per il trasporto di emigranti come viaggiatori di coperta (§ 27) per un porto di mare in un paese europeo posto fuori della monarchia austro-ungarica, come pure per il trasporto di emigranti per via di terra, sia verso o dal loro porto d'imbarco, sia direttamente al luogo di destinazione, può venir riscosso dall'emigrante per il viaggio con pubblici mezzi di trasporto il prezzo fissato dalla tariffa ed in caso di riduzioni soltanto il prezzo realmente pagato all'impresa di trasporto.

Per quanto riguarda il trasporto di emigranti, sono da emanarsi, in via di ordinanza, norme speciali circa il vitto e l'alloggio durante i viaggi indicati nel primo capoverso e circa gli obblighi che durante lo stesso incombono al vettore; si potranno anche stabilire tariffe contenenti i prezzi massimi che spettano al vettore per il vitto e l'alloggio di tali emigranti.

§ 58. — Asili per emigranti.

Imprese che hanno lo scopo di dare l'alloggio e il vitto agli emigranti in stazioni di convegno, di confine od in porti d'imbarco, ed imprese le quali, anche se soltanto per determinati periodi dell'anno, si occupano prevalentemente di fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti, hanno bisogno per l'esercizio di questa attività di una speciale autorizzazione dell'autorità politica.

Ulteriori disposizioni sull'esercizio e la sorveglianza di tali imprese verranno emanate in via di ordinanza.

IV.

**Sanzioni penali.**

§ 59. — Fraudolenta istigazione all'emigrazione.

1° Chi, allo scopo di procurare un vantaggio finanziario a sè stesso o ad altri induce qualcuno ad emigrare, provocando o maliziosamente sfruttando un errore, si rende colpevole di un delitto punibile con arresto rigoroso da tre mesi ad un anno. Alla condanna vanno congiunte le stesse conseguenze legali che ad una condanna per contravvenzione di truffa;

2° chi esplica professionalmente una simile attività vien punito col carcere da sei mesi a cinque anni.

In tutti e due i casi alla pena al carcere può essere congiunta una multa fino a 20.000 corone.

§ 60. — Istigazione all'emigrazione.

1° Chi deliberatamente arruola un altro per l'emigrazione in un paese per il quale l'emigrazione è proibita, oppure pubblicamente, con stampati o distribuendo scritti eccita l'emigrazione in un tal paese;

2° chi deliberatamente con stampati o distribuendo scritti erroneamente esalta le condizioni economiche ed igieniche di un paese straniero in una maniera atta a suscitare o promuovere un movimento migratorio verso questo paese, si rende colpevole di una contravvenzione punibile con arresto rigoroso da uno a sei mesi. All'arresto può essere congiunta una multa fino a 2000 corone.

§ 61. — Tratta dei minorenni.

1° Chi deliberatamente arruola un minorenne che non abbia ancora compiuto i 16 anni, per un'occupazione da esercitarsi all'estero che possa pregiudicare la sua moralità o salute;

2° chi deliberatamente trasporta all'estero un minorenne che non abbia ancor compiuti i 16 anni, sapendo che il minorenne sarà avviato ad un'occupazione che potrà pregiudicare la sua moralità o

salute, si rende colpevole di una contravvenzione punibile con arresto rigoroso da uno a sei mesi. Oltre al carcere può venir inflitta una multa fino a 2000 corone.

§ 62. — Tratta delle bianche.

1° Chi deliberatamente arruola una persona di sesso femminile, per avviarla in un altro stato che non sia quello della sua patria alla prostituzione professionale, o la trasporta in un altro stato, si rende colpevole di un delitto punibile con l'arresto rigoroso da sei mesi fino a tre anni;

2° chi deliberatamente induce una persona di sesso femminile (per avviarla in un altro stato che non sia quello della sua patria alla prostituzione professionale) a recarsi in un altro stato provocando e sfruttando un errore su questo proposito, o approfittando di un simile errore l'ha trasportata in un altro stato, vien punito col carcere duro da uno a cinque anni;

3° chi commette l'azione sub 2) in danno di una persona moralmente illibata, vien punito con carcere duro da cinque a dieci anni.

Alla pena del carcere può in tutti questi casi venir congiunta una multa fino a 20.000 corone.

§ 63.

Chi si unisce con un altro per esercitare la tratta delle bianche si rende colpevole di delitto punibile con arresto rigoroso da sei mesi a tre anni. Alla pena del carcere può venir congiunta una multa fino a 20 mila corone.

§ 64.

Alla sanzione penale dei §§ 62 e 63 soggiace lo straniero che all'estero si rende colpevole della tratta delle bianche; egli vien punito dai tribunali dell'interno, se non viene estradato.

§ 65. — Procedura penale.

La procedura penale per le azioni punibili in base ai §§ 59 fino a 64 è di competenza dei tribunali.

La pena suppletoria, corrispondente alla multa inflitta, congiunta con la pena principale non può oltrepassare un anno.

§ 66. — Altre azioni punibili.

Chi agisce contrariamente alle prescrizioni di questa legge e alle norme in base alla stessa emanate, vien punito con arresto fino a 3 tre mesi o con multa fino a 5000 corone in quanto non trovi applicazione il codice penale generale. Oltre al carcere può venir inflitta una multa fino a 2000 corone.

Assieme all'ammontare della multa deve venir pronunciata anche la pena d'arresto che la sostituisce in caso di inesigibilità calcolando di regola un giorno di arresto per ogni 20 corone di multa.

La pena suppletoria non può però oltrepassare il massimo dell'arresto ammesso.

## V.

**Competenza e disposizioni finali.**

## § 67. — Competenze.

L'applicazione delle disposizioni di questa legge, in quanto non sia diversamente stabilito, spetta:

in *prima istanza* alle autorità politiche distrettuali e, dove esistono autorità statali di polizia, a queste ultime; alle capitanerie di porto se la questione interessi la navigazione;

in *seconda istanza* alle autorità politiche provinciali rispettivamente al tribunale marittimo;

in *ultima istanza* al Ministero dell'Interno, il quale ha da prendere le sue decisioni e disposizioni d'accordo coi Ministeri interessati.

## § 68. — Consiglio dell'emigrazione.

Come organo consultivo del governo in affari di emigrazione viene istituito un Consiglio dell'emigrazione.

Uno statuto regolerà la formazione e la composizione del Consiglio dell'emigrazione; esso verrà emanato in via di ordinanza.

## § 69. — Rimpatrio di emigranti.

Chi in base a questa legge o ad altra disposizione di legge non può emigrare e non trova il sostentamento nel suo luogo di sua dimora, deve venir trasportato o in un luogo scelto da lui o dal suo rappresentante legale; se non vien scelto alcun luogo o la scelta del luogo tende manifestamente ad uno scopo illegale oppure esiste un impedimento legale contro la sua dimora in quel luogo, egli verrà trasportato in un altro luogo, dove in base alle ricerche del competente Ufficio di mediazione del lavoro v'è occasione di guadagno o nel suo paese natale.

Per assicurare a sensi del primo capoverso il rimpatrio di persone che hanno già lasciato il territorio in cui è valida questa legge, il governo può stipulare sulla base della reciprocità accordi con altri governi; le pratiche per rimpatriare, in base agli accordi presi, persone che non sono cittadini austriaci, verranno regolate in via di ordinanza.

Le spese per il vitto e trasporto necessari per l'applicazione di questo paragrafo nei casi del § 38 devono venir rifuse dal vettore, ovvero, se l'emigrazione è successa in base ad arruolamento, dal possessore della concessione di arruolamento (procuratore); negli altri casi dette spese — qualora non sia possibile coprirle col patrimonio del rimpatriato o delle persone obbligate al suo sostentamento — esse verranno sostenute dalla cassa dello Stato.

§ 70. — Convenzioni riguardo alla protezione degli emigranti.

Il governo è autorizzato ad applicare convenzioni concluse con altri Stati, in forza delle quali venga assicurata all'estero l'osservanza di questa legge e delle norme emanate in base alla stessa e stabiliscano gli obblighi che ne derivano per i cittadini austriaci.

§ 71. — Impiego delle tasse e delle multe.

Sono devolute al tesoro dello Stato (*Staatsschatz*) le tasse esatte in base alla presente legge e le multe fissate dal § 66.

§ 72. — Effetti retroattivi per esercizi esistenti.

Le disposizioni di questa legge trovano applicazione anche ad esercizi, i cui possessori alla sua entrata in vigore erano autorizzati ad esercitare una attività che in base alle disposizioni di questa legge soggiace ad autorizzazione o concessione.

§ 73. — Indipendenza dal regolamento industriale.

Un esercizio che in base a questa legge abbisogni di autorizzazione o concessione, non soggiace alle disposizioni del regolamento industriale.

§ 74. — Cooperazione ad esercizi concessionati.

È proibita ogni cooperazione ad un esercizio che in base a questa legge sia soggetto ad autorizzazione o concessione, in quanto non sia giustificata con un permesso ottenuto in base al § 5 od al § 36 o non si espliciti soltanto entro i limiti di un rapporto di servizio e di lavoro.

§ 75. — Termini legali.

Le parole « emigrazione » ed « emigrare » vengono intese nel senso dato dal § 1 alla parola « emigrante ».

Per « arruolamento » si intende l'arruolamento a scopo di emigrazione e precisamente senza riguardo se l'emigrante si guadagni i mezzi di sussistenza nell'esercizio dell'arruolatore, in quello di una terza persona o come colono indipendente.

Per « agricoltura » « agricola » si intende la produzione agricola e forestale o l'appartenenza alle stesse.

§ 76. — Entrata in vigore.

L'entrata in vigore della legge può venir in via di ordinanza anticipata.

Coll'entrata in vigore di questa legge viene abrogata la legge del 21 gennaio 1897, B. L. I. N. 27 con la quale furono emanate sanzioni penali relative all'esercizio di affari di emigrazione.

§ 77. — Clausola esecutiva.

Dell'applicazione di questa legge è incaricato il Ministero dell'Interno d'accordo coi ministri interessati.